



U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gaglianò
Cell. 320 1730378

FEDER.CASA
Sindacato Nazionale Inquilini
SEGRETARIA PROVINCIALE
A TERNI



ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE
Applicabile nei Comuni di seguito menzionati

Sottoscritto il 05/02/2019

In attuazione dell'art. 2, comma 3 Legge 431/98, art. 5 comma 2 Legge 431/98 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017)

Stipulato tra:

Organizzazioni sindacali e associazioni degli inquilini:

FEDER.CASA, ANIA

Associazioni dei proprietari:

UPPI, CONFAPPI

Premessa

Premesso che il 16/01/2017 è stato approvato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 comma 2 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, si manifesta la necessità di provvedere alla sottoscrizione di un accordo territoriale per il comune di San Venanzo, Porano, Parrano, Monteleone d'Orvieto, Ficulle, Fabro, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Baschi, Alleronia, Montegabbione (di seguito denominata ZONA A), Penna in Teverina, Lugnano in Teverina, Giove, Guardea, Calvi dell'Umbria, Attigliano, Alviano, Otricoli, Montecchio, Avigliano Umbro (di seguito denominata ZONA B), Stroncone, Acquasparta, San Gemini, Montecastrilli (di seguito denominata ZONA C), Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino (di seguito denominata ZONA D).

Si conviene e stipula quanto segue

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/98, che tengano conto delle suddivisione in aree

urbane omogenee dei territori comunali interessati e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, nonché della volontà negoziale delle parti.


Le Associazioni/Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presenti Accordi si propongano in particolare i seguenti obiettivi:

- favorire l'ampliamento del mercato delle locazioni agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni concordate ad uso abitativo ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
- avviare a soluzione il problema degli sfratti, in particolare quelli dovuti a morosità incolpevole o a seguito di esproprio immobiliare, promuovendo la trasformazione dei contratti in corso, in nuovi contratti a canoni più sostenibili ed incoraggiando misure di garanzia e sostegno per la corresponsione dei canoni;
- ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso ed irregolare;
- disincentivare le locazioni ad uso turistico, favorendo i contratti ad uso di abitazione principale;
- migliorare lo stato manutentivo degli immobili in conformità alle norme sulla sicurezza, sulla tutela della salute e sul risparmio energetico.

Per consentire la più ampia diffusione ed utilizzazione delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo, le parti riconoscono l'importanza del ruolo delle Amministrazioni Comunali nel favorire le tipologie contrattuali di cui all'art. 2 c. 3 e art. 5 c. 2 e c. 3 della L. 431/98 e all'art. 1 e 3 del D.M. del 16/01/2017, attraverso la determinazione di una aliquota IMU agevolata e mediante il riconoscimento delle attestazioni di conformità dei contratti sia alla normativa vigente che ai parametri del presente accordo, di cui agli art. 1 c. 8, art. 2 c. 8, art. 3 c. 5 del D.M. del 16/01/2017, per mezzo di apposite delibere e protocolli d'intesa da sottoscrivere con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni firmatarie del presente accordo.

I firmatari del presente accordo altresì convengono

- Sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle tipologie




U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliandò
Cell. 320 1730378


FEDER.CASA
Sindacato Nazionale Inquilini
SEGRETERIA PROVINCIALE
TERNI

contrattuali oggetto del presente accordo e sulla necessità che i benefici fiscali siano riconosciuti solo a coloro che ne applicheranno correttamente le relative disposizioni.

- Sull'importanza che sia assicurata continuità operativa allo strumento del fondo sociale finalizzato al contributo in conto affitto e alla riduzione della c.d. morosità incolpevole, auspicando un incremento della relativa dotazione.
- Sull'indispensabilità di garantire con continuità risorse statali e regionali per la manutenzione e l'incremento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
- Sulla necessità di perseguire, per quanto di competenza, i suddetti obiettivi curando la promozione dello strumento contrattuale di cui all'art. 2 c. 3 Legge n. 431/98 e la verifica della sua corretta applicazione come previsto del D.M. del 16/01/2017 di cui agli art. 1 c. 8, art. 2 c. 8, art. 3 c. 5.

Parte prima NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto –

Il presente Accordo, in attuazione dell'art. 2 c. 3 della L. 431 del 9 dicembre 1998 e del D.M. del 16/01/2017, troverà applicazione per i contratti di locazione relativi a beni immobili ubicati nel territorio amministrativo dei Comuni ivi menzionati.

Art. 2 – Durata, rinnovo ed aggiornamento dell'Accordo –

1. Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'art. 7 c. 2 del D.M. 16/01/2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito. Prima della scadenza ciascuna delle Organizzazioni firmatarie potrà chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.
2. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie potrà procedere di propria iniziativa alla convocazione.



3. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare con apposita richiesta, ogni Organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, potrà richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre eventuali modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa.
5. Poiché i parametri relativi al canone indicati nel presente accordo presuppongono l'esistenza ed il mantenimento dell'opzione fiscale c.d "cedolare secca", di cui all'art. 3 D.Lgs. 23/2011 in favore dei locatori, le Organizzazioni firmatarie del presente accordo, qualora le predette agevolazioni fiscali venissero eliminate o ridotte in modo significativo, convengono sulla necessità di revisionare i valori adottati nelle fasce di oscillazione, al fine di riequilibrare le posizioni delle parti contraenti. Se, infatti, da un lato è necessario mantenere l'interesse e la convenienza degli strumenti contrattuali a canone concordato rispetto a quelli a canone libero, dall'altro, si dovrà tutelare la sostenibilità del livello dei canoni per la parte conduttrice. A tal fine, nel caso in cui dovessero essere revocate o ridotte le agevolazioni fiscali di riferimento, le Organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano a richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie, ovvero a procedere direttamente alla convocazione, per concordare ed introdurre un accordo integrativo.
6. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo.

Parte seconda

DETERMINAZIONE DEI CANONI

Art. 3 – Canone –

1. Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
 - ubicazione sul territorio: la zonizzazione di riferimento per i Comuni oggetto del presente accordo viene determinata in base alla tavola di rappresentazione



rev
U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliandò
Cell. 320 1730378

[Signature]
FEDER-CASA
Sindacato Nazionale Inquilini
SEGRETARIA PROVINCIALE
TERNI

grafica delle microzone comunali o comunque sulla base delle zonizzazioni comunicate dalle Amministrazioni

- classificazione per caratteristiche;
- superficie;
- dotazione di mobilio;
- durata del contratto.

2. Il calcolo del canone deve essere effettuato moltiplicando i metri quadri conteggiati secondo le modalità di cui al successivo art. 4, per il valore al mq. relativo alla zona, alla sub-fascia ed alla tipologia dell'immobile. Su tale canone base potranno intervenire le maggiorazioni eventuali, relative alla durata, alla classe energetica, all'arredo, ai metri quadri o alla tipologia contrattuale, calcolate secondo le modalità di cui ai successivi articoli. Lo stesso potrà essere annualmente aggiornato in base alle variazioni accertate dall'indice dall'ISTAT nella misura massima del 75%.



Art. 4 – Parametri –

1. Individuazione delle aree urbane omogenee.

Ai fini della determinazione del canone di locazione, le aree urbane omogenee sono individuate tenendo conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, esercizi commerciali, ecc.), denominate come segue ed in "allegato 3":

ZONA CENTRALE corrispondente alla lettera B fasce omi-2018/1

ZONA SEMICENTRO corrispondente alla lettera C fasce omi-2018/1

ZONA PERIFERIA corrispondente alla lettera D ed E fasce omi-2018/1

ZONA RURALE corrispondente alla lettera R fasce omi-2018/1.

Nel caso che singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle aree, si considererà l'intero edificio incluso nell'area ove trova ubicazione il civico di ingresso.

Si precisa che l'individuazione del numero delle aree omogenee con le quali è stato


suddiviso il Comune, si riscontra con la corrispondente indicazione dei valori della sub-fascia, ovvero che il territorio comunale interessato è stato suddiviso nelle sole aree urbane omogenee per le quali è stato indicato il valore delle sub-fasce di seguito riportate.

2. Elementi oggettivi dell'immobile ai fini dell'individuazione della sub-fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono individuate con riferimento all'elenco degli elementi oggettivi relativi all'immobile di seguito specificato:

- a. vano con destinazione cucina con almeno una finestra;
- b. appartamento con ingresso al piano terra, rialzato o al piano primo, con presenza di ascensore per unità immobiliari situate dal secondo piano fuori terra;
- c. impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
- d. riscaldamento centralizzato o autonomo;
- e. doppio bagno di cui almeno uno con finestra e completo di tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia);
- f. interventi di manutenzione straordinaria interna di impianti tecnologici e sanitari propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge;
- g. interventi di manutenzione straordinaria esterna di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge;
- h. porte blindate
- i. doppi vetri;
- j. abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi: esercizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
- k. appartamento sito in edificio con vetustà inferiore a 10 anni o integralmente ristrutturato negli ultimi 10 anni, così come definito dalla L. 392/78;
- l. edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- m. edificio sottoposto ad intervento di adeguamento antisismico debitamente documentato;




U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliandò
Cell. 320 1730378



- n. immobile unifamiliare (casa singola);
- o. conferma del precedente conduttore, ovvero di conduttore già in possesso di regolare contratto di locazione nei due anni che precedono la nuova stipula.

Per l'applicazione del punto f. è sufficiente l'esecuzione di almeno due categorie di opere tra quelle elencate e almeno una per l'applicazione del punto g.

3. Calcolo superficie convenzionale.

La superficie convenzionale da considerare ai fini del calcolo per la determinazione del canone è quella definita nel capitolo "Criteri utili per la misurazione degli immobili" contenuto nel listino dei prezzi degli immobili sulle piazze dell'Umbria e pubblicato a cura delle Camere di Commercio di Perugia e Terni nel III trimestre 2014 (con esclusione delle lettere b-c-d). Per superfici utili di appartamento inferiori a mq. 50 sarà applicata una maggiorazione del 20% (venti per cento), per superfici da mq. 51 a 70 sarà applicata una maggiorazione del 10% (dieci per cento), per superfici tra mq. 71 e 110 non verrà applicata alcuna maggiorazione e per le superfici superiori a mq. 110 verrà applicata una riduzione del 10% (dieci per cento) entro il limite minimo di mq. 110.

Alla superficie di cui sopra dovrà essere sommato:

- 20% (venti per cento) della superficie dei balconi e terrazzi (coperti e scoperti), cantine ed altri accessori simili
- 50% (cinquanta per cento) della superficie delle autorimesse singole
- 20% (venti per cento) della superficie del posto macchina ai autorimesse di uso comune
- 15% (quindici per cento) della superficie non coperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore
- 10% (dieci per cento) della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

La superficie non coperta in godimento esclusivo del conduttore non potrà, nel calcolo,

superare la superficie netta dell'immobile. Il calcolo della superficie convenzionale è da considerarsi comunque valido entro una tolleranza di più o meno il 3% (tre per cento) della superficie convenzionale stessa. La superficie convenzionale, calcolata secondo le indicazioni di cui sopra, dovrà essere espressamente riportata in contratto.

4. Determinazione del canone di locazione.

Le parti contraenti individueranno la collocazione dell'immobile oggetto del contratto nella relativa sub-fascia sulla base della presenza nell'immobile stesso di un numero dei suddetti elementi caratterizzanti come di seguito indicati:

ZONA CENTRALE

- Sub-fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 2;
- Sub-fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 3 e 5;
- Sub-fascia 3 - un numero di elementi superiore a 5.

ZONA SEMICENTRO, PERIFERIA e RURALE:

- Sub-fascia 1 - un numero di elementi compreso tra 0 e 3;
- Sub-fascia 2 - un numero di elementi compreso tra 4 e 6;
- Sub-fascia 3 - un numero di elementi superiore a 6.

Per gli immobili costruiti negli ultimi 15 (quindici) anni o in tale periodo integralmente ristrutturati si applicheranno, ai fini della determinazione del canone, gli elementi di cui alle lettere f., g. h. e i. del precedente punto 2. Si precisa che la data di ultimazione dei lavori è quella risultante dal certificato di abitabilità o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici comunali, o, in alternativa, quella comunque accertabile.

Le parti, tenendo conto della superficie convenzionale, della zona omogenea ove ricade l'immobile, e degli elementi oggettivi sopra elencati, concordano il canone di locazione nei limiti del minimo e massimo al mq. stabilito per ciascuna sub-fascia, come riportato nell'elenco in "allegato 4" parte integrante del presente accordo.

Il canone di locazione concordato tra le parti, dovrà essere compreso all'interno del valore minimo della sub-fascia 1 e quello massimo della sub-fascia determinata.

Nell'ipotesi in cui il numero degli elementi coincide con quello minimo che da diritto all'accesso




U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliand
Cell. 320 1730378



alla sub-fascia, il canone concordato non potrà essere pari al valore massimo stabilito per la sub fascia considerata.

5. Immobile arredato.

Quando l'alloggio è arredato, per consistenza e qualità idonee all'uso convenuto nonché con elettrodomestici funzionanti (escluso lavatrice e lavastoviglie), le parti possono concordare una maggiorazione dei valori delle sub-fasce fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) a valere per l'intera durata contrattuale. Quando l'immobile è parzialmente arredato la maggiorazione percentuale potrà oscillare fino ad un massimo del 20% (venti per cento). E' facoltà delle parti di concordare entrambe le maggiorazioni con percentuali comprese tra zero e il massimo consentito.

6. Maggiore durata.

Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a quella minima di legge, ovvero superiore ad anni tre, il canone, calcolato secondo le modalità di cui sopra, potrà essere incrementato, a partire dal primo anno, di un percentuale del 3% (tre per cento) per ogni anno di aumento fino ad un massimo del 9% (nove per cento).

7. Classe energetica.

Quando l'unità immobiliare è ricompresa entro le classi energetiche A e B, il canone di locazione, a partire dal primo anno, potrà essere incrementato del 5% (cinque per cento) e del 3% (tre per cento) se l'immobile è ricompreso entro le classe energetiche C e D.

Se l'immobile è in classe G si applicherà un decremento al canone di locazione pari al 2% (due per cento).

8. Locazione parziale.

Ferma restando la modalità di calcolo della superficie convenzionale, come definita ai precedenti punti e del canone che deriva dall'applicazione del presente accordo, le parti possono considerare anche la superficie parziale dell'immobile tenendo conto della superficie effettivamente locata, ovvero la superficie in comune sarà suddivisa in parti

uguali sulla base delle persone che abitano l'immobile; la superficie ad uso esclusivo sarà calcolata per intero.

La somma dei canoni parziali non potrà in ogni caso superare il canone che sarebbe derivato dalla locazione dell'intero appartamento.

Al fine di rendere possibile la verifica del calcolo ed evitare possibili contestazioni, le parti dovranno:

- definire in modo preciso la/le camera/e oggetto della locazione e gli spazi comuni, allegando anche separatamente al contratto, le planimetrie dell'appartamento sottoscritte dalle parti;
- quantificare le spese condominiali e le utenze;
- indicare espressamente nel contratto le modalità per la gestione dell'utilizzo degli spazi e dei servizi, con particolare attenzione a quelli in uso comune.

Art. 5 – Unità abitative di particolare pregio e/o zone aventi peculiari caratteristiche –

Con l'accordo di almeno due delle organizzazioni sindacali intervenute, una per il proprietario ed una per il conduttore, si potranno convenire maggiorazioni al canone di locazione e sino ad un massimo del 20% (venti per cento), per unità abitative di particolare pregio e/o ubicati in zone aventi particolari caratteristiche.

Tale accordo dovrà essere contenuto in apposito verbale sottoscritto dalle parti e da almeno due delle associazioni suddette, e dovrà essere obbligatoriamente allegato al contratto di locazione, pena la decadenza dal beneficio.


Art. 6 – Riparazioni ordinarie e straordinarie –

Per quanto concerne la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria le parti convengono di applicare la "Tabella Oneri Accessori" allegato G al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2002. Per quanto non previsto nella citata "Tabella Oneri Accessori", la parti fanno riferimento alle norme vigenti e agli usi locali.




U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliardi
Cell. 320 1730378


FEDER.CASA
Sindacato Nazionale Inquilini
SEGRETARIA PROVINCIALE
TERNI



Art. 7 – Contratto di locazione ad uso abitativo –

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione di cui sopra utilizzando esclusivamente il contratto tipo “allegato 1” al presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e delle pattuizioni previste nel presente accordo, nonché delle disposizioni di legge.

Le stesse parti possono altresì concordare un canone inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione del presente accordo ma mai superiore al suo limite massimo.

Parte quarta CONCLUSIONI

Art. 8 – Attestazione bilaterale di rispondenza –

Nella normativa vigente i contratti concordati, di cui al presente accordo, costituiscono l’unico strumento per regolare e calmierare il mercato della locazione ad uso abitativo e, tenuto conto delle agevolazioni fiscali statali e comunali previste per coloro che si avvalgono di tali contratti, l’obiettivo di tutte le parti firmatarie e anche delle istituzioni centrali e locali deve essere quello di accertare la conformità al presente accordo territoriale così come previsto dal D.M. del 16/01/2017 dei canoni e di quant’altro previsto dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti.

Per il raggiungimento di tale fine:

- le parti contrattuali possono essere assistite congiuntamente dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- per i contratti non assistiti le modalità di attestazione sono da eseguirsi, come previsto dall’art. 1 c. 8 del D.M. del 16/01/2017, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno

una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali;

- le attestazioni previste dall'art.1 c. 8 dall'art. 2 c. 8 e dall'art. 3 c. 5 del D.M. del 16/01/2017 sono rilasciate alle parte richiedente da un'organizzazione degli inquilini o della proprietà firmataria del presente accordo, secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di attestazione di cui in "allegato 2".

Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa

In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti, di cui al seguente accordo, nonché in ordine all'esatta applicazione degli accordi territoriali o integrativi, ciascuna parte può ricorrere all'apposita Commissione di Negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale prevista dall'art. 6 del D.M. del 16/01/2017.

LETTO E SOTTOSCRITTO, Terni 05/02/2019

Segretario Provinciale
FEDERICASA
Sindacato Nazionale Inquilini
SEGRETERIA PROVINCIALE
Sede di Terni

Presidente
UPPI
Sede di Terni

U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Presidente
Dr. Michele Gagliano
Cell. 320 1730378

Segretario Provinciale
ANIA
Sede di Terni



Presidente
CONFAPPI
Sede di Terni





ALLEGATO 1

LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

Ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2002 del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 62 del 15.03.2017)

Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) persona di) concede in locazione al/ alla sig. (1) di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) (assistito/a da (2) in persona di), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. Piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare :
b) prestazione energetica:
c) sicurezza impianti
d) tabelle millesimali: proprietà riscaldamento acqua altre
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di anni (6), dal al e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2

(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo Provinciale di Terni in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, del Decreto del 30.12.2002 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 62 del 15.03.2017) definito tra CONFAPPI U.P.P.I. FEDER.CASA ANIA depositato presso il protocollo comunale, mediante posta certificata trasmessa il a nome e per conto di tutte le associazioni firmatarie; è convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date: (4)

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del , che comunque non può superare il 75% della variazione Istat



U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliano
Cell. 320 1730378



ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione. (8)

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro pari a mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia:..... (10)

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, *allegato D* al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'*allegato A*.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente (11). Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro..... salvo conguaglio (12).

Tutte le utenze (acqua, energia elettrica, gas, tasi, subentri e voltture) sono a carico del conduttore.

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

In caso di diniego alla scelta di aderire alla Cedolare Secca, le spese di registrazione e di bollo per il presente contratto, sono divise al 50% tra le parti, sono a carico del conduttore i bolli per le ricevute conseguenti. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. (13)

Articolo 6

(Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:

..... ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, del citato DPR.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviando a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del



U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliardi
Cell. 320 1730378

FEDER.CASA
Sindacato Nazionale Inquilini
SEGRETARIA PROVINCIALE
TERNI



1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 e del Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (G.U. n. 62 del 15.03.2017)

all'Accordo Provinciale Terni.

Altre clausole: superficie alloggio mq. (determinata in base all'accordo tra ASPPI-CONFEDILIZIA-APPC-SUNIA-UNIAT-SICET).....

- ZONA CENTRO STORICO
- ZONA CENTRALE
- ZONA PERIFERIA
- ZONA COLLINARE
- ZONA DELLE FRAZIONI
- ZONA RURALE

Elementi presenti previsti dalla tabella B

1- Elementi oggettivi dell'immobile ai fini dell'individuazione della sub-fascia

- Le Sub-fasce di oscillazione, per ciascuna area urbana omogenea, sono individuate con riferimento al sotto specificato elenco degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

- Vano con destinazione cucina con almeno un finestra;
- Ascensore per unità immobiliari situate oltre il 2° piano fuori terra;
- Impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto;
- Riscaldamento centralizzato o autonomo;
- Doppio bagno di cui almeno uno con finestra e completo di tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia)
- Interventi di manutenzione straordinaria interne di impianti tecnologici e sanitari propri dell'abitazione , infissi, pavimenti, pareti e soffitti, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge *;
- Interventi di manutenzione straordinaria esterna di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio, facciate, copertura, scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge #;
- Porte blindate e/o doppi vetri;
- Abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi: esercizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali;
- Appartamento sito in edificio con vetusta inferiore a 10 anni o integralmente ristrutturato negli ultimi 10 anni, così come definito dalla L. 392/78;
- Edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Edificio sottoposto ad intervento di adeguamento antisismico debitamente documentato;
- Immobile unifamiliare (casa singola);
- Conferma del precedente conduttore in possesso di regolare contratto di locazione nei due anni precedente alla stipula.

Per l'applicazione del punto con *) è sufficiente l'esecuzione di almeno due categorie di opere tra quelle elencate e almeno una per l'applicazione del punto #).

Letto, approvato e sottoscritto

....., li,

Il locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore

Ass. Proprietà

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di localarla e che il canone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata minima è di anni tre.

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(8) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto.

(9) Massimo tre mensilità.

(10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro

(11) Per le proprietà di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell'intero articolo:

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

- a) spese generali
- b) spese ascensore
- c) spese riscaldamento
- d) spese condizionamento
- e)

La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulta dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro, da corrispondere inrate alle seguenti scadenze:

aleuro

aleuro

salvo conguaglio.

(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.


(13) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.



Handwritten signature of Dr. Michele Gagliano.

U.P.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliano
Cell. 320 1730378

FEDER CASA
Sindacato Nazionale Inquilini
SEGRETERIA PROVINCIALE
TERNI



ALLEGATO 2

ATTESTAZIONE DI RISPONDEZZA EX D.M. 16.01.2017

La Direzione Provinciale di Terni del sindacato, con sede, firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di Terni depositato

Premesso che

il Sig. C. F.
residente a in Via n°
nella sua qualità di Locatore dell'immobile/porzione di immobile sito a
in via n° identificato al foglio particella
Sub Categoria Rendita Catastale ha stipulato un CONTRATTO DI LOCAZIONE A
CANONE CONCORDATO con il sig./ra
C.F. in data con decorrenza
e scadenza registrato il codice identificativo
..... presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio di TERNI (lasciare
in bianco se non ancora registrato in quanto i termini non sono ancora scaduti) dichiara di aver preso
visione ed essere stato informato sul contenuto dell'Accordo territoriale sopra riportato; e di aver
presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16.01.2017, dichiarando sotto la sua responsabilità i
seguenti elementi:

1 - Calcolo della superficie (indicare mq):


Superficie calpestabile appartamento (mq)	
posto auto esclusivo (mq)	
soffitte e cantine non comunicanti (mq)	
box auto esclusivo (mq)	
soffitte e cantine comunicanti (mq)	
balconi e terrazze comunicanti e coperte fino a 25 mq	
balconi e terrazze comunicanti e scoperte fino a 25 mq	
balconi e terrazzo non comunicanti coperti e scoperte fino a 25 mq	
posto macchina in autorimesse di uso comune (mq)	
superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore (mq) <small>(tale superficie non potrà superare, nel calcolo, la superficie netta dell'immobile)</small>	
superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare	



[Handwritten signature]

U.P.I.
Sede Provinciale di Terni
Il Presidente
Dr. Michele Gagliano
Cell. 320 1730378

FEDER.CASA
Sindacato Nazionale Inquilini
SEGRETARIA PROVINCIALE
TERNI



2 - Elementi oggettivi dell'immobile ai fini dell'individuazione della sub-fascia:

a	vano con destinazione cucina con almeno una finestra	
b	appartamento con ingresso al piano terra, rialzato o al primo piano con presenza di ascensore per unità immobiliari situate dal secondo piano fuori terra	
c	impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto	
d	riscaldamento centralizzato o autonomo	
e	doppio bagno di cui almeno uno con finestra e completo di tutti gli elementi (w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia)	
f	interventi di manutenzione straordinaria interna di impianti tecnologici e sanitari propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge (almeno due categorie di opere)	
g	interventi di manutenzione straordinaria esterna di impianti tecnologici comuni propri dell'edificio, facciate, coperture; scale e spazi comuni interni, ultimati da non oltre dieci anni, documentabili a norma di legge (almeno una categoria di opera)	
h	porte blindate	
i	doppi vetri	
j	abitazione sita in un comparto in cui siano presenti almeno tre dei seguenti servizi: servizi commerciali, uffici pubblici, aree verdi pubbliche e servizi sociali	
k	appartamento sito in edificio con vetustà inferiore a 10 anni o integralmente ristrutturato negli ultimi 10 anni, così come definito dalla L. 392/78	
l	edifici conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche	
m	edificio sottoposto ad intervento di adeguamento antisismico debitamente documentato	
n	immobile unifamiliare (casa singola)	
o	conferma del precedente conduttore in possesso di regolare contratto di locazione nei due anni precedenti alla stipula	

Tutto ciò premesso, l'organizzazione, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTA

che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di Terni, depositato in data 06/05/2018

Il Dichiarante

L'Organizzazione

Terni,

Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

Terni,